

Contratto collettivo integrativo personale dirigente dell'ARAN per il triennio 2022-2024 e per il riparto del Fondo per la retribuzione di posizione e risultato 2022

In data 7 dicembre 2022 alle ore 12:30 presso la sede dell'Aran, si sono riuniti:

Per la parte datoriale:

ARAN *firmato*

Per la parte sindacale:

CISL FP *firmato*

ANMI ASSOMED SIVEMP FPM =====

CIDA FUNZIONI CENTRALI *firmato*

FLEPAR *firmato*

UIL PA *firmato*

DIRSTAT – FIALP =====

FEMEPA =====

FP CGIL *firmato*

UNADIS *firmato*

Al termine dell'incontro, le parti hanno sottoscritto l'allegato Contratto collettivo integrativo per il personale dirigente dell'Aran.

Art. 1

Campo di applicazione e durata

1. Il presente contratto collettivo integrativo si applica a tutto il personale dirigente di seconda fascia in servizio presso l'A.R.A.N., compreso il personale in assegnazione temporanea, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato.
2. Il presente contratto concerne il periodo temporale 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2024 e, per quanto concerne i criteri di riparto del Fondo per la retribuzione di posizione e risultato, il solo anno 2022.
3. Il presente contratto sostituisce integralmente tutti i contratti integrativi precedenti, i quali sono conseguentemente disapplicati. Esso conserva la sua efficacia fino alla stipulazione di quello successivo.

Art. 2

Retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia

1. La retribuzione di risultato è correlata alla valutazione della performance individuale conseguita dal dirigente, tenuto conto del periodo lavorato nel corso dell'anno.
2. Ai fini della correlazione con la valutazione di cui al comma 1, la retribuzione di risultato è erogata secondo i parametri retributivi di cui alla seguente tabella:

Livello valutazione ⁽¹⁾	Parametro
1	1,35
2	1,15
3	1,00
4	0,70
5	0,40
6	0

⁽¹⁾ I livelli da 1 a 5 corrispondono nell'attuale sistema di valutazione ai giudizi di seguito indicati: 1=A+; 2=A; 3=B; 4=C; 5=D; 6=valutazione insoddisfacente

3. Le somme destinate alla retribuzione di risultato devono essere integralmente utilizzate nell'anno

di riferimento. Ove ciò non sia possibile, le eventuali risorse non utilizzate sono destinate al finanziamento della predetta retribuzione di risultato nell'anno successivo.

4. Le somme destinate alla retribuzione di posizione devono essere integralmente utilizzate nell'anno di riferimento. Ove risultassero somme non spese le stesse incrementano quelle destinate alla retribuzione di risultato dell'anno di competenza.

Articolo 3

Finanziamento retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia

1. Le parti si danno atto che il Fondo per la retribuzione di posizione e risultato - costituito dall'Agenzia sulla base delle vigenti norme contrattuali e nel rispetto dei vincoli di legge - è pari, per il corrente anno 2022, a € 397.797,22.

2. Il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza di seconda fascia, è destinato in misura pari a € 85.227,97 a retribuzione di risultato. La parte restante è destinata a retribuzione di posizione.

Articolo 4

Differenziazione della retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia

1. La misura percentuale di cui all'art. 28, comma 3 del CCNL dell'Area Funzioni centrali sottoscritto il 9 marzo 2020 è pari al 30%.

2. La quota massima di dirigenti di cui all'art. 28, comma 5 del medesimo CCNL è pari a una unità.

Art. 5

Sostituzione del dirigente - incarichi ad interim

1. In caso di affidamento ad interim degli incarichi di direzione di UO, la retribuzione di risultato del dirigente è integrata da un importo pari al 20% della retribuzione di posizione stabilita per la UO oggetto dell'incarico ad interim.

2. L'importo di cui al comma 1 è erogato sulla base della valutazione annuale della prestazione del dirigente interessato, relativa all'incarico ad interim, maggiorando la percentuale di cui allo stesso comma di due punti percentuali in caso di valutazione massima (nell'attuale sistema di valutazione

A+).

3. Nel caso di valutazione positiva minima o immediatamente superiore (nell'attuale sistema di valutazione C e D) la predetta percentuale di cui al comma 1 è ridotta di cinque punti percentuali.

4. Qualora la valutazione risulti negativa non si procede all'erogazione dell'emolumento di cui al presente articolo.

Art. 6

Incarichi aggiuntivi

1. In relazione all'espletamento di incarichi aggiuntivi conferiti ai dirigenti di seconda fascia ai sensi dell'articolo 24 comma 3 del d.lgs. n. 165/2001 e delle vigenti disposizioni contrattuali, la retribuzione di risultato degli stessi corrisposta viene incrementata di una misura percentuale pari a 60% dei compensi relativi all'incarico espletato dovuti dai terzi, detratti gli oneri a carico dell'Agenzia.

2. I compensi conferiti per l'espletamento degli incarichi aggiuntivi di cui al comma 1, al netto degli oneri riflessi, confluiscono nel fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, ai sensi delle vigenti disposizioni del CCNL.

Art. 7

Clausola finale

1. La Parti concordano di regolare in una successiva sessione negoziale alcune materie di contrattazione integrativa non trattate dal presente contratto, tra cui quelle di cui all'art. 44, comma 1, lett. j) e k) del CCNL del 9 marzo 2020.

2. Le parti concordano altresì che, a seguito della sottoscrizione definitiva del CCNL relativo al triennio 2019-2021 o, comunque, di modifiche del quadro normativo nazionale di riferimento che abbiano riflessi su materie rimesse alla contrattazione integrativa, definiranno le necessarie modifiche o integrazioni del presente contratto collettivo integrativo.